

(A.C. 1456 — sezione 2)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 2.**

(Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione — Delega al Governo in materia di tutela ambientale).

1. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione di cui all'articolo 1 possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tutela ambientale aventi lo scopo di introdurre:

a) una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione, consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore alla metà del massimo di quella prevista per il reato commesso e nell'ottemperanza all'ordine di fare mirante a ricondurre il destinatario dell'ordine al rispetto della normativa ambientale;

b) una procedura di ravvedimento operoso, prima dell'accertamento, per tutte le violazioni ambientali di carattere amministrativo, consistente nel pagamento di una somma ridotta per chi regolarizza le violazioni.

3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione dai predetti meccanismi di tutte le violazioni connotate da danno ambientale così come accertato da autorità pubblica competente;

b) semplicità e rapidità delle procedure volte alla verifica dell'adempimento agli ordini di fare;

c) automaticità dell'estinzione delle violazioni amministrative in caso di ravvedimento operoso.

4. Al fine di una compiuta ed efficiente attuazione dei piani di emersione, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e di categoria, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il CIPE adotta programmi di coordinamento e incentivazione delle attività delle autonomie locali finalizzati al risanamento ambientale, al recupero dei siti inquinati ed alla riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione degli insediamenti produttivi esistenti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 2.**

(Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione — Delega al governo in materia di tutela ambientale).

Sopprimerlo.

***2. 1.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Sopprimerlo.

- *2. 11.** Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Sopprimerlo.

- *2. 19.** Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — (*Regolarizzazione di violazioni di natura formale*). — 1. Per le violazioni amministrative e penali in materia ambientale unicamente di natura formale e che non abbiano provocato danno al bene protetto, requisito da accertarsi dall'autorità pubblica competente, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applica il regime previsto dagli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Sono sempre esclusi i casi di violazioni di qualsiasi genere su beni ambientali, culturali, storico-artistici, archeologici e paesaggistici soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché i casi di violazioni commesse in aree individuate dai programmi riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, nonché nelle aree demaniali e nelle aree individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

- 2. 12.** Pecoraro Scanio, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini,

Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: articolo 1, aggiungere la seguente: non.

- 2. 2.** Giordano, Russo Spina, Vendola.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: amministrative fino alla fine del periodo con le seguenti: meramente formali relative ad inosservanza di obblighi autorizzatori e di documentazione amministrativa.

- 2. 13.** Pecoraro Scanio, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in materia ambientale aggiungere le seguenti: , commesse prima della data di entrata in vigore della presente legge,

- 2. 9.** Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto con le seguenti: e non sono caratterizzate dalla messa in pericolo o dal danno al bene protetto.

- 2. 8.** Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimere i commi 2 e 3.

- *2. 3.** Giordano, Russo Spina, Vendola.

Sopprimere i commi 2 e 3.

***2. 18.** Pistone.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: ad adottare fino a: tutela ambientale aventi con le seguenti: a presentare un disegno di legge avente.

2. 4. Giordano, Russo Spina, Vendola.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2. 5. Giordano, Russo Spina, Vendola.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: ambientali fino a: destinatario dell'ordine al con le seguenti: contravvenzionali in materia ambientale, operante a seguito del pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa e dell'ottemperanza all'ordine impartito dalla pubblica amministrazione competente, inteso ad elidere le conseguenze dannose o pericolose della condotta ed a garantire il.

2. 14. Pecoraro Scanio, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: reati ambientali aggiungere le seguenti: , ad esclusione di quelli che contemplano casi di violazione della normativa urbanistica,

2. 10. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Lion.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: alla metà del con la seguente: al.

2. 6. Giordano, Russo Spina, Vendola.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: sono comunque escluse dall'applicazione della presente norma le violazioni disciplinate: dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 485, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 691, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 97, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

2. 15. Pecoraro Scanio, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: la procedura di ravvedimento operoso di cui alla presente lettera non si applica alle violazioni urbanistiche ed edilizie nonché alle violazioni commesse in aree demaniali, aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché in aree sottoposte a vincolo storico-artistico, paesaggistico, archeologico e architettonico ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. 7. Lion, Pecoraro Scanio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ferme restando le cause estintive dei reati ambientali, le province au-

tonome di Trento e di Bolzano assicurano il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 nel rispettivo territorio, adeguando a tal fine la propria normativa concernente le violazioni ambientali a carattere amministrativo ai sensi di quanto previsto dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

***2. 16.** Benvenuto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ferme restando le cause estintive dei reati ambientali, le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 nel rispettivo territorio, adeguando a tal fine la propria normativa concernente le violazioni ambientali a carattere amministrativo ai sensi di quanto previsto dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

***2. 20.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Il CIPE adotta, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e di categoria, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, programmi di coordinamento delle attività delle autonomie locali finalizzati ad incentivare il risanamento ambientale e il recupero dei siti inquinati da parte dei soggetti delle imprese responsabili del danno.

2. 17. Lion, Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

(A.C. 1456 – sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

(Disposizioni di attuazione).

1. Con decreto interministeriale sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata in caso di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi, nonché le modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4. Con lo stesso decreto sono approvate le istruzioni sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni predette e sulle attività amministrative idonee a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di categoria al fine di favorire l'emersione dell'economia sommersa.

2. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

3. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), non genera credito di imposta in favore del socio, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali, conseguenti all'attuazione del presente capo.

5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori si applicano, in quanto compatibili, anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Disposizioni di attuazione).

Sopprimerlo.

3. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Con lo stesso decreto aggiungere le seguenti: sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 al settore agricolo e.

3. 2. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: adeguate forme di con la seguente: la.

3. 3. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. *(Sinergie per la lotta al lavoro nero).* — 1. Ai fini della lotta al lavoro sommerso ed all'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e società che

stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonché le società ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze contenute nei rispettivi archivi.

2. Le modalità di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, saranno definite con apposite convenzioni da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati.

3. 04. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis — 1. A tutti i soggetti operanti nel settore agricolo che abbiano svolto attività di tipo misto, di lavoro dipendente ed autonomo, e che nel corso degli anni abbiano raggiunto i requisiti minimi di legge dovuti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, è consentito regolarizzare la loro posizione assicurativa con l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mediante autodenuncia da inoltrare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'autodenuncia dovrà contenere l'indicazione del periodo di mancata iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti per il periodo massimo di cinque anni antecedenti all'autodenuncia medesima, fatti salvi i diritti acquisiti in altre posizioni in tutti gli anni pregressi.

3. Unitamente all'autodenuncia gli interessati dovranno esibire prova del pagamento all'INPS di una somma pari a lire 200.000 per ogni anno di mancata iscrizione, nei limiti di cui al comma 2, senza applicazione di sanzioni e interessi, nonché richiedere l'iscrizione negli elenchi

dei coltivatori diretti, indicandone i requisiti, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'autodenuncia stessa.

4. Il pagamento di tale somma deve essere effettuato in unica soluzione e deve intendersi a garanzia e copertura di tutto quanto sopra.

5. La presentazione dell'autodenuncia, corredata della documentazione di cui al comma 3, produce l'automatica estinzione di ogni obbligo di versamento di contributi, di restituzione di mora ed altre sanzioni.

3. 02. Rava, Gambini, Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Lion, Rosiello, Marcora.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Lotta al lavoro nero nel settore edile). — 1. Al fine di un'efficace verifica dei comportamenti contributivi delle aziende del settore edile, di contrastare il lavoro sommerso e di assicurare l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili stipulano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite convenzioni finalizzate allo scambio, anche mediante collegamenti telematici, dei dati residenti nei rispettivi archivi.

3. 03. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Iscrizioni a ruolo dei criteri degli enti previdenziali). 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i debiti formatisi dal 2001 in poi, l'avviso bonario è obbligatoriamente inviato dall'Ente e per essi il predetto termine di trenta giorni è elevato a sessanta. »;

b) al comma 5, le parole « entro il termine di quaranta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di centoventi giorni ».

3. 05. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Decentramento di competenze). 1. Il secondo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è così sostituito: « Il datore di lavoro il quale ometta totalmente o parzialmente le trattenute di cui al precedenti articoli 21 e 23 nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettui il versamento delle trattenute medesime all'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve versare una somma che sarà determinata dalla competente sede dell'INPS in misura non superiore a due volte e mezzo l'importo delle trattenute o dei versamenti predetti ».

2. Le sanzioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denunciino le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La stessa disposizione si applica anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo.

3. 06. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini,

Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Dilazioni). — 1. Le regolarizzazioni rateali dei debiti per contributi o premi e relativi accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, sono concesse secondo i criteri e le modalità fissate dai rispettivi Consigli di amministrazione nel limite massimo di 60 rate mensili.

2. L'interesse di differimento e di dilazione per le regolarizzazioni rateali di cui al precedente comma è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di tre punti.

3. Al fine di facilitare la riscossione del credito, in casi eccezionali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti impositori, può essere autorizzato un piano di ammortamento del debito in un numero di rate superiore a quello previsto al comma 1.

3. 07. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Modifiche al regime sanzionatorio in materia contributiva). 1. La disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica anche alle violazioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della predetta legge per i quali, a tale data, non sia stato effettuato il pagamento delle sanzioni amministrative.

2. Il comma 17 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; i commi 15 e 16 del predetto articolo 116 sono così sostituiti:

« 15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, i Consigli di amministrazione degli enti impositori fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:

a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all'inadempienza;

b) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria;

c) in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore;

d) nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni ed associazioni non aventi fini di lucro, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione;

e) nelle ipotesi di procedure concorsuali e in casi eccezionali in cui la riduzione delle sanzioni può facilitare il recupero dei crediti contributivi. »

3. 08. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. La responsabilità personale di amministratori di enti locali per violazione degli articoli 11, 12, 13 e 18 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 commesse fino al 31 dicembre 1994, è limitata ai soli casi di colpa grave. Le relative sanzioni amministrative sono revocate dalle amministrazioni competenti. I contenziosi in corso di estinguono con compensazione delle spese.

3. 01. Diana.

(A.C. 1456 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO II

INCENTIVI FISCALI PER
GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

ART. 4.

*(Detassazione del reddito di impresa
e di lavoro autonomo reinvestito).*

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo im-

porto si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

8. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

ART. 4.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito).

Sopprimerlo.

4. 1. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

ART. 4.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: « con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, con l'aliquota del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, e del 34 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta gennaio 2003 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, all'articolo 11, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

« 4-quater. Anche al lordo della deduzione di cui al comma 4-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base imponibile delle piccole e medie imprese è comunque ridotta in misura pari al 30 per cento ».

4. 11. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. *(Norma generale antielusione).* —

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici,

sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano, anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

Conseguentemente, sostituire il titolo del capo II con il seguente: Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale.

4. 25. Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole: e di lavoro autonomo il 50 per cento con le seguenti: 30 per cento per le grandi imprese e 60 per cento per le piccole imprese, artigiane, del commercio e per il lavoro autonomo.

4. 23. Grandi, Tolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 10 per cento.

4. 2. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 45 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 si applica nella misura del 60 per cento

del volume degli investimenti quando questi riguardino la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione dei cicli produttivi finalizzata al minore impatto ambientale attraverso il risparmio energetico, il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, per gli investimenti diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998, e successive modificazioni, per gli investimenti diretti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e il consumo di risorsa idrica e per quelli di cui all'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e delle attività produttive, sono definiti i criteri e le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'attuazione degli investimenti predetti.

4. 10. Realacci, Letta, Verneti, Gentiloni, Giachetti, Vigni, Pecoraro Scanio, Lion, Cento.

Al comma 1, sostituire le parole: successivamente al 30 giugno e nell'intero con le seguenti: e nel.

4. 12. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , con facoltà di escludere fino alla fine del comma.

4. 3. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le imprese che adottano investimenti tecnologici innovativi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e alla riduzione delle emissioni inquinanti, l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa di cui al comma 1 è aumentata al 75 per cento.

4. 13. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 2, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

4. 4. Giordano, Russo Spina, Alfonso Gianni.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , e alle spese sostenute per la formazione fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. L'incentivo di cui all'articolo 4 si applica alle spese sostenute di cui al seguente comma 2.

2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis:

1) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

d-bis) le spese documentate sostenute per l'acquisto di computer per un importo complessivo non superiore a lire due milioni;

d-ter) le spese documentate sostenute per l'acquisto di prodotti editoriali e di prodotti su supporto informatico, specificamente finalizzati all'aggiornamento professionale, per un importo non superiore a lire 1.000.000;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria per un importo non superiore a lire 1.000.000; le spese per la frequenza di corsi universitari per un importo non superiore a lire 3.000.000 elevati a lire 5.000.000 se sostenute all'estero; le spese per frequenza di corsi di specializzazione o perfezionamento post-universitari o per corsi di formazione professionale, per un importo non superiore a lire 10.000.000, elevato a lire 15.000.000 se sostenute all'estero »;

b) all'articolo 47, comma 1, alla lettera c), le parole: « premio o sussidio » sono soppresse;

c) all'articolo 65, comma 1, dopo la lettera c-septies), è inserita la seguente: c-octies) le spese, per un ammontare annuo complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, per la frequenza di corsi universitari per giovani di età non superiore a 30 anni a condizione che gli studi siano completati e che entro un anno dal loro termine siano assunti a tempo indeterminato. Qualora gli studi non siano completati o entro un anno dalla loro conclusione, la condizione non si verifichi, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'anno in cui si perde il diritto alla deduzione, sono dovute integralmente le minori imposte versate negli anni in cui si è fruito della deduzione, maggiorate del tasso annuale di riscossione delle imposte fissato ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dei regolamenti emanati a norma dello stesso articolo, nonché della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Non sono ammesse in deduzione le spese sostenute per il

coniuge, i figli, gli affidati o affiliati o ascendenti dell'imprenditore, dei soci o amministratori della società ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13.

4. 14. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le spese sostenute per l'adeguamento alle norme relative alla sicurezza del lavoro.

4. 15. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e per le spese di ricerca e sviluppo, così come definite dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni.

4. 16. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché l'intero costo del personale assunto con contratto di apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese.

4. 18. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini,

Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché il 50 per cento del costo del personale assunto con contratto di apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese.

4. 17. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di imprese artigiane e piccole imprese l'incentivo si applica anche alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del titolare e dei soci dell'impresa.

4. 19. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ai cinque anni aggiungere le seguenti: e comunque non inferiore ai tre anni.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

4. 5. Giordano, Russo Spina, Alfonso Gianni.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: in cui l'investimento è stato maggiore con le seguenti: , anche se unico, in cui l'investimento è stato maggiore. Per i soggetti che iniziano l'attività nei periodi di imposta agevolati di cui al comma 1, il beneficio spettante per il primo periodo di

imposta è determinato assumendo la media degli investimenti in misura pari a zero.

4. 20. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano attività agricole è concesso un credito di imposta nella misura del 30 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2002, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. 24. Rava, Nicola Rossi, Benvenuto, Rossiello, Marcora.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: il completamento di opere sospese,

4. 6. Giordano, Russo Spina, Alfonso Gianni.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed alle relative opere di recupero edilizio di cui alle lettere c), d) ed e), dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. 21. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il reddito non assoggettato ad imposizione in base ai commi 1 e 2 rileva agli effetti dell'attribuzione del credito d'imposta limitato sugli utili distribuiti ai soci di cui all'articolo 105, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 del predetto comma 4 dell'articolo 105.

4. 22. Pinza, Benvenuto, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Gli incentivi e le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono usufruibili da parte dell'imprenditore a condizione che gli investimenti comportino un incremento occupazionale nel triennio successivo agli stessi pari al 5 per cento del numero complessivo dei lavoratori occupati all'atto della richiesta degli incentivi e delle agevolazioni medesime e che il rapporto di lavoro dei nuovi assunti sia a tempo pieno e indeterminato.

4. 7. Giordano, Russo Spina, Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Alle imprese che occupano più di 15 dipendenti si applicano gli incentivi fiscali di cui ai commi 1 e 2 solo nel caso in cui abbiano adempiuto alle norme previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

***4. 8.** Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Alle imprese che occupano più di 15 dipendenti si applicano gli incentivi fiscali di cui ai commi 1 e 2 solo nel caso in cui abbiano adempiuto alle norme previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

***4. 9.** Cento.

(A.C. 1456 – sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
ED ANNESSA TABELLA NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ART. 5.

*(Sostituzione di precedenti
agevolazioni fiscali).*

1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella allegata alla presente legge sono soppresse, salvo quanto segue:

a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2001 abbiano già realizzato investimenti ed eseguito conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero,

in alternativa, optare per l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

b) i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano già eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire dei relativi benefici. Il valore del patrimonio netto che si assume a questi fini da parte di persone fisiche, società in nome collettivo e società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, non può eccedere quello risultante dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, salvi gli eventuali decrementi successivi. Gli stessi soggetti possono, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e, in ogni caso, quando l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.

2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i redditi

prodotti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fruente delle agevolazioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e nell'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni,

non rilevano ai fini della attribuzione del credito di imposta limitato sugli utili distribuiti ai soci di cui all'articolo 105, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

TABELLA
(articolo 5, comma 1)

1) Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, concernente « Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;

2) Legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale »: articolo 2, commi da 8 a 13;

3) Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, concernente modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466: articolo 12;

4) Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente « Misure in materia fiscale »: articolo 3, commi 1 e 2;

5) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) »: articolo 6, commi 4, 5 e 24;

6) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) »: articolo 9;

7) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) »: articolo 145, commi 74 e 95;

8) Decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, concernente « Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese »: articolo 2.